

L.R. 21 novembre 1996, n. 25 (1).
Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto.

Art. 1

1. Ferma restando la normativa nazionale vigente in materia, l'Azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino, in attesa di trapianto o che ha già subito un trapianto, rimborsa allo stesso e al donatore le

spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione:

- a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tessutale;
- b) dell'intervento di trapianto;
- c) di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le complicanze derivanti dall'intervento stesso;
- d) dell'eventuale espianto (2).

2. Le spese di soggiorno sostenute presso la località del Centro trapianti, o località limitrofe per esigenze

cliniche documentate, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, sono rimborsate nei limiti della

locale tariffa alberghiera per la categoria a tre stelle o equivalente e comunque entro un importo non

superiore a lire 200 mila giornalieri. Le spese per i pasti sono rimborsate entro la somma di lire 100 mila

giornalieri. Per le spese di tipo residenziale e per le spese relative ai pasti occorre presentare la relativa

documentazione (3).

3. In caso di utilizzazione di autovettura privata è corrisposto un rimborso pari a 1/5 del costo, vigente nel

tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il

pagamento di pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria

possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria.

4. Per i pazienti autorizzati dai competenti centri regionali di riferimento ai sensi dell'art. 4, punto 5, del

decreto ministeriale 3 novembre 1989 a recarsi presso centri sanitari esteri che richiedano la corresponsione di anticipi sulle spese relative al trapianto e agli esami preliminari allo stesso, le Aziende

unità sanitarie locali corrispondono direttamente alla struttura ospedaliera di ricovero l'intera somma se

la stessa incide per più del 10 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare dell'interessato. Per i pazienti il cui reddito complessivo familiare non consente l'anticipazione

al 100 per cento sarà garantita una anticipazione pari al 70 per cento della somma totale preventivata. Le somme

necessarie per l'assolvimento di tali finalità graveranno sul relativo capitolo di bilancio del Fondo sanitario

regionale data la tipologia sanitaria della spesa (4).

Art. 2

1. L'Azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito rimborsa altresì all'accompagnatore unico, necessariamente presente a sostegno del paziente che deve sottoporsi alle prestazioni di cui al comma 1,

art. 1, le relative spese di viaggio e soggiorno (5).

2. Il rimborso delle spese previste dalla presente legge è corrisposto, entro i limiti indicati all'art. 1 e delle disponibilità finanziarie destinate nel bilancio regionale, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non è superiore a lire 150 milioni annue (6).

3. Il rimborso è corrisposto su richiesta dell'assistito corredata della documentazione relativa alle spese sostenute e della certificazione medica attestante la necessità dell'accompagnamento.

Art. 3

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante istituzione, a partire dall'esercizio finanziario 1998, di apposito capitolo di bilancio di previsione recante la denominazione "Trasferimento alle Aziende unità sanitarie locali per il rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto - legge regionale n. 25 del 1996 e successive modifiche e integrazioni".

2. La Giunta regionale, in relazione allo stanziamento di bilancio, assegna le somme occorrenti sulla base di richieste trimestrali con le quali le Aziende unità sanitarie locali attestano l'ammontare dei rimborsi liquidati (7).

Art. 4

1. È abrogato l'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, così come modificato e integrato dall'art. 3 della legge regionale 4 luglio 1994, n. 23.

Art. 4-bis

1. Rientrano nella previsione della presente legge anche le richieste di rimborso che non abbiano trovato formale definizione nel corso dell'esercizio finanziario precedente (8).

Art. 4-ter

1. I benefici di cui alla presente legge vanno corrisposti agli interessati entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione richiesta (9).

Art. 4-quater

1. Le Aziende U.S.L. sono autorizzate a erogare un contributo per le spese di trasporto dei feretri dei donatori e dei feretri dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto deceduti presso i centri di trapianto. Tale contributo a fronte di spese debitamente documentate, non deve superare il tetto massimo di lire 6 milioni (10).

- (1) Pubblicata nel B.U. Puglia 29 novembre 1996, n. 129.
- (2) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 69, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.
- (3) Comma così sostituito dal secondo comma dell'art. 69, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.
- (4) Comma così sostituito dal terzo comma dell'art. 69, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.
- (5) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 70, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.
- (6) Comma così sostituito dal secondo comma dell'art. 70, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.
- (7) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 71, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.
- (8) Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 72, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.
- (9) Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 73, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.
- (10) Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 74, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.